



REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALTAVALLE

Sommario

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Principi generali	2
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Ambito di applicazione e strumenti.....	4
Art. 5 - Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri.....	4
Art. 6 - Trattamento e conservazione di dati personali	5
Art. 7 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.....	6
Art. 8 - Autorizzati interni alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni del trattamento ..	6
Art. 9 - Informativa	6
Art. 10 - Sicurezza dei dati.....	7
Art. 11 - Accesso ai dati	7
Art. 12 - Diritti dell'interessato.....	8
Art. 13 - Tutela	9
Art. 14 - Provvedimenti attuativi.....	9
Art. 15 - Pubblicità del Regolamento	9
Art. 16 - Entrata in vigore.....	9

Art. 1 – Oggetto

1. Il Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Altavalle (di seguito “regolamento”) regola le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione, stabilendo altresì norme tecniche e organizzative di dettaglio.
2. Il regolamento concorre a definire la base giuridica, le finalità e le modalità del trattamento.
3. Le immagini costituiscono dati personali se e in quanto consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono. La ripresa di immagini e video raccolti tramite strumenti di videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali e incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dal Comune di Altavalle (di seguito Ente) nel territorio comunale, si svolga in conformità al Regolamento europeo 2016/679, al D.lgs. 196/2003 e ss.mm., al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell’European Data Protection Board e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
5. La disciplina dei sistemi di videosorveglianza si conforma, ove applicabile, anche a:
 - a) Direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - b) D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
 - c) D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 del Regolamento europeo 679/2016, di cui l’Ente è investito.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inidonee altre misure,

quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazione agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento europeo 2016/679). È consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana); l'ordine; la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati; la raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti; la rilevazione, la prevenzione e il controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge; il controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale; il monitoraggio del traffico; la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. L'Ente, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, può avvalersi di un sistema di videosorveglianza mediante l'utilizzo di telecamere fisse e/o mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti. Le immagini possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative attinenti alle finalità di tutela ambientale.

6. Il sistema di videosorveglianza è volto, inoltre, alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione;

7. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili e non eccedenti, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali raccolti e conservati presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere e di utilizzo degli strumenti di videosorveglianza, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento" tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- c) per "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- d) per “titolare” l’Ente nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “designato per la gestione del sistema di videosorveglianza”, la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal designato;
- g) per “responsabile della protezione dei dati”, la figura che fornisce consulenza e supporta il titolare nella corretta gestione dei dati personali;
- h) per “responsabile del trattamento”, la persona giuridica cui è affidata la manutenzione del sistema di videosorveglianza;
- i) per “interessato” la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- j) per “comunicazione” il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “diffusione” il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “dato anonimo” il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “blocco” la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per “Regolamento 2016/679” il Regolamento europeo 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- o) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 4 - Ambito di applicazione e strumenti

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe attivati nel territorio urbano ed extraurbano dell’Ente.
2. Il disciplinare - programma disciplina nel dettaglio gli strumenti utilizzati ad integrazione del sistema di videosorveglianza, anche se non necessariamente connessi, nonché le modalità del loro utilizzo e le istruzioni di impiego dei medesimi.

Art. 5 – Finalità di interesse pubblico o connesse all’esercizio di pubblici poteri

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri dell’Ente, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili a quest’ultimo e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato ai fini di:
 - a) protezione civile;

- b) tutela del patrimonio e degli operatori;
 - c) tutela della sicurezza urbana;
 - d) monitorare e controllare il traffico veicolare in aree strategiche e tutela della sicurezza stradale;
 - e) accertamento delle violazioni del codice della strada e conseguenti sanzioni nei casi previsti dal Codice stesso;
 - f) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
 - g) arresto in flagranza differito (nei casi consentiti dalla legge);
 - h) tutela del patrimonio boschivo dell'Ente;
 - i) tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - j) controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - k) prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell'area interessata.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente.

Art. 6 – Trattamento e conservazione di dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
 - c) raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi;
 - d) conservati per il periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data di rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione per attività di polizia giudiziaria o in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;
 - e) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio dell'Ente (es. sede) nel rispetto dell'articolo 4 della legge n. 300/1970 per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione per esigenze imprescindibili di sicurezza quali mantenere la videoregistrazione per la durata del fine settimana.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 7 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

1. L’Ente effettua una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate a eliminare o ridurre al minimo gli stessi, in quanto il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza comporta, anche in ragione delle tecnologie impiegate, la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Art. 8 – Autorizzati interni alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni del trattamento

1. Compete all’Ente, titolare del trattamento, rappresentato dal Sindaco, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, nonché impartire le istruzioni che il medesimo deve seguire per il corretto trattamento dei dati personali.

2. Compete al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell’utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni, nonché impartire ai medesimi le istruzioni da seguire per il corretto trattamento dei dati personali.

3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Regolamento.

4. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e agli incaricati devono essere analiticamente specificati.

6. Qualora, per esigenze connesse alle operazioni di gestione dei dati, o qualsiasi altra attività che comporti l’accesso ai dati per l’esercizio dei sistemi di videosorveglianza, si dovesse rendere necessario ricorrere a responsabili del trattamento esterni all’Ente, che svolgono il trattamento per conto del titolare, questi devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Tale soggetto deve essere nominato responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. EU 2016/679.

Art. 9 – Informativa

1. L’uso dei dati personali nell’ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito l’Ente.

2. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un’area o in una zona videosorvegliata e dell’eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante una informativa di primo livello, breve (cartellonistica), installata in prossimità della stessa.

3. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.
4. Le informative di primo livello (cartellonistiche) devono essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi e con cartelli di dimensione adeguata) "per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario".
5. Gli interessati possono reperire le ulteriori informazioni previste nell'informativa completa (cd. di secondo livello) disponibile presso gli uffici comunali e pubblicata sul sito web istituzionale. L'informativa, conformemente all'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 e alla Direttiva 2016/680, recepita dal D.lgs. 51/2018, concerne, tra il resto, le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato e gli altri diritti esercitabili secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 e dagli artt. 9-14 del D.lgs. 51/2018.

Articolo 10 - Sicurezza dei dati

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento.
2. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi presso la sede del Comune di Altavalle.
3. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire l'efficace e efficiente gestione del servizio di videosorveglianza.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, del presente regolamento e degli ulteriori provvedimenti adottati.
6. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
7. Il sistema deve essere fornito di dati di "log" relativi all'accesso e alle operazioni eseguite da ciascun utente, le cui informazioni dovranno essere conservate per la durata di almeno sei mesi.

Art. 11. Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - a) al Titolare, al designato e agli incaricati del trattamento;
 - b) alle Forze dell'ordine (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dal Titolare o sottoscrivendo una apposita convenzione per consentirne l'accesso da remoto che disciplini i ruoli e le responsabilità dei due Titolari autonomi), nonché per finalità di indagine

dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dal Titolare);

- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare con atto di nomina a responsabile esterno del trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e/o ad Amministratore di sistema;
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 12;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso documentale ai sensi e per gli effetti della legge sul procedimento amministrativo, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale;
- f) ai soggetti che esercitano un accesso alle immagini "c.d. difensivo", ossia preordinato a curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente, qualora l'Ente ravvisi nell'istanza la stretta indispensabilità delle immagini richieste alla tutela dei diritti dell'interessato¹;
- g) nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità giudiziaria.

2. Nei casi di cui alle lettere d), e), f), g) del comma precedente, l'accesso sarà limitato alle sole immagini strettamente necessarie al soddisfacimento della istanza. Al fine di evitare l'accesso ad immagini eccedenti, dovrà essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti

3. In caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, gli autorizzati al trattamento dei dati devono annotare le operazioni eseguite nel registro degli accessi al fine di acquisire i filmati per riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

4. La consegna della copia delle riprese in formato digitale prevede il pagamento delle relative spese, individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale riguardante le tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:

- a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

¹ Come precisato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sentenza n. 4 del 18 marzo 2021 "**l'ostensione del documento richiesto deve passare attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare**" e ciò in ossequio a quanto statuito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2020, secondo il quale, l'accesso "difensivo" "è connotato (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di **dovere dimostrare la "necessità" della conoscenza dell'atto o la sua stretta indispensabilità**. Qualora l'Amministrazione ritenga che la richiesta di accesso in esame possa essere accolta dovrà valutare le cautele necessarie a tutelare il contrapposto diritto alla riservatezza altrui, considerato che dalle immagini acquisite tramite il sistema di videosorveglianza potrebbero venire in rilievo anche **dati di soggetti "terzi" estranei alla vicenda in questione**. Pertanto, nel rispetto dei principi di **proporzionalità e di minimizzazione**, l'accesso richiesto **andrà consentito limitatamente alle specifiche immagini e cioè alle uniche strettamente indispensabili alla difesa dell'interessato, con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone o ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda**. (Vedi TAR Campania sez. VI, 02 Maggio 2023, n.2608 e TAR Puglia sez. II, 2 novembre 2021, n.1579.).

- c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo dalla data di ricezione della richiesta:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere depositate o trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica al titolare o al responsabile della protezione dati, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
5. Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate e comunque in ogni caso, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 13 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679, dal D. Lgs. 51/2018 e dal Codice Privacy, nonché alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza, dell'Ente o da esso gestiti, installati sul territorio comunale e le modalità di utilizzazione degli stessi.

Art. 15 - Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.